

STATUTO ENTE BILATERALE NAZIONALE PARITETICO -EBINT-

Art.1 Costituzione

In conformità con la contrattazione sottoscritta tra UNSIC e UGL laddove, in ogni testo, viene prevista la costituzione e/o adesione ad un Ente Bilaterale e conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs n.81/2008 in materia di enti bilaterali e di organismi paritetici, è costituito l'Ente Bilaterale Interconfederale e Intercategoriale EBINT. L'Ente è costituito, promosso e gestito da UNSIC e UGL è apartitico e non ha fine di lucro.

Art. 2 Sede

L'EBINT ha la propria sede in Roma. Per lo svolgimento della propria attività l'Ente potrà articolarsi anche a livello territoriale su tutto il territorio nazionale.

Art. 3 Durata

L'EBINT Nazionale ha una durata indeterminata nel tempo.

Art. 4 finalità

Sono compiti dell'EBINT Nazionale:

- promuovere, attuare e gestire progetti e iniziative di formazione professionale, prima formazione, formazione continua, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per i lavoratori dipendenti e dare massimo impulso all'addestramento professionale come mezzo essenziale di formazione;
- realizzare le iniziative congiunte delle Parti costituenti;

- Favorire la pari opportunità progettando moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile e diffondano la realizzazione di azioni positive;
 - coordinare l'attività degli eventuali EBINT territoriali;
 - svolgere, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ex art.10 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.;
 - sviluppare ricerche sui fabbisogni delle imprese e dei lavoratori, sia soci delle cooperative che dipendenti, con particolare riferimento alle nuove professionalità richieste dall'innovazione dei sistemi produttivi;
 - stabilire rapporti permanenti di confronto con le Istituzioni o gli Enti competenti a livello nazionale su tutte le materie ed iniziative di interesse;
 - promuovere attività di formazione, anche attraverso l'impiego di fondi interprofessionali nonché, su richiesta delle imprese, rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto alle stesse;
 - collaborare alla formazione dei lavoratori e dei RLS ai sensi dell'art. 37, co.12, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
 - realizzare il coordinamento e il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e l'indirizzo e monitoraggio a livello nazionale delle attività svolte dalle sedi territoriali eventualmente costituite nonché di supportare questi ultimi nella risoluzione di tutte le problematiche concernenti l'area della formazione professionale, della riqualificazione e della formazione continua;
 - produrre materiali informativi di supporto sulle tematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro sviluppando ricerche anche in collaborazione con altri enti;
 - Stabilire rapporti permanenti di confronto con le Istituzioni o gli Enti competenti di livello nazionale su tutte le tematiche della formazione professionale e dell'ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - promuovere e realizzare, in versione cartacea, audiovisiva o informatica, la pubblicazione di riviste, giornali, periodici e qualsivoglia altro mezzo di diffusione e comunicazione in materia;
 - raccogliere dati, notizie ed elaborare documenti inerenti la formazione professionale di settore, promuovendo la stesura di programmi e pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico;
 - realizzare attività di promozione culturale come seminari, studi, convegni ecc. in materia di carattere tecnico, scientifico e

normativo anche inerenti la qualità della vita, l'ambiente, il territorio, le infrastrutture, la tecnologia e la componentistica;

- coordinare e gestire progetti, studi e ricerche;
- partecipare attivamente alle politiche formative della Comunità Europea;
- rilasciare attestati di certificazione di qualità;
- promuovere e coordinare corsi di formazione rivolti a tutte le figure professionali della sicurezza;
- provvedere alla certificazione dei rapporti di lavoro ed al parere di conformità relativamente ai profili formativi in materia di apprendistato;
- svolgere ogni altro incarico affidato congiuntamente dalle Parti Costituenti.

Art.5

Destinatari

L'attività di formazione dell'EBINT è rivolta a:

- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore d'interesse;
- giovani neodiplomati e neolaureati;
- apprendisti;
- lavoratori in mobilità o in regime di sostegno al reddito;
- altri prestatori e datori comunque operanti nel settore.

Art. 6

Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'EBINT Nazionale spetta al Presidente e, in sua mancanza, al Vice Presidente.

Art. 7

Organi dell'EBINT Nazionale

Sono Organi dell'EBINT Nazionale:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Esecutivo;
- il Collegio Sindacale.

Art.8

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 4 componenti designati dalle OO.SS. firmatarie il CCNL tra i quali 2 di designazione di parte datoriale e 2 di designazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Componente che, per qualsiasi causa, cessa dalla carica prima delle conclusioni del mandato, è sostituito da altro componente designato dalla medesima O.S. in base alla rappresentatività del precedente componente cessato.

Tuttavia le OO.SS designanti possono provvedere, per qualsiasi motivo, alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio e il sostituto entrerà nel Consiglio con l'anzianità del consigliere sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso inviato, almeno 6 giorni prima della riunione, per posta, fax o altro mezzo ritenuto idoneo. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato anche 2 giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere anche convocato quando la metà dei consiglieri, o il collegio sindacale formula motivata richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione vanno indicati il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare. La seconda convocazione può aver luogo dopo almeno 12 ore dalla prima.

Il mandato dei componenti il Consiglio di amministrazione è a titolo gratuito ma potrà essere previsto un rimborso spese.

- Competenze e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione dell'Ente compiendo gli atti necessari al conseguimento degli scopi statutari secondo le norme del regolamento. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- amministrare i contributi per la formazione professionale a qualsiasi titolo pervenuti;
- l'elezione nel proprio ambito del Presidente e del Vice Presidente;
- promuove tutti i provvedimenti, di qualsivoglia natura, ritenuto utili all'espletamento dell'attività dell'Ente;
- deliberare modalità e termini di riscossione, accantonamenti e versamenti connessi all'attuazione degli scopi del presente statuto;
- deliberare ed approvare le norme esecutive del regolamento interno dell'Ente;
- predisporre il piano revisionale delle entrate;
- approvare lo statuto dei vari EBINT territoriali;
- provvedere alla formazione ed all'amministrazione dei fondi di riserva;
- nominare, qualora lo reputi opportuno, il direttore e stabilirne il trattamento economico precisandone i compiti e requisiti;

- conferire facoltà di decisione per determinati atti al direttore;
- decidere l'assunzione o il licenziamento dell'eventuale personale dell'Ente regolandone il trattamento economico in conformità alla legge e tenuto presente il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- deliberare le modifiche statutarie;
- accordare pegni, comodati o ipoteche, mutuare titoli o consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
- provvede all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo nei tempi stabiliti dalla legge previa lettura della relazione dei Sindaci.

Il Direttore dell'Ente, se nominato, assiste alle riunioni del Comitato di Gestione e ne è il Segretario. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Qualora dovessero mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione continuerà comunque ad esercitare le proprie funzioni purché venga rispettato il quorum costitutivo della metà più uno dei componenti il Comitato medesimo mentre il quorum deliberativo è costituito dalla metà più uno dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, una volta a bimestre mentre, in via straordinaria, ogni volta che lo richiedano il Presidente o il Collegio Sindacale.

Art. 9 **Presidente**

Il Presidente, su designazione UNSIC, è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio nonché i poteri per la esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione. Può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione in caso di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio medesimo alla prima riunione utile.

Spetta specificamente al Presidente di provvedere:

- al controllo circa l'ottemperanza delle norme statutarie;
- promuove la convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne presiede le adunanze;
- rappresenta l'Ente innanzi le Istituzioni;
- ne promuove le finalità statutarie;
- firma i mandati di pagamento e riscossione nonché gli assegni;
- sottoscrive contratti, convenzioni ed accordi;

- Vicepresidente Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente, su designazione UGL, è eletto dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.

Art. 10

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti.

I Sindaci durano in carica n.4 anni e sono rieleggibili.

Ciascuna Parte costituente designa un membro effettivo ed uno supplente mentre il terzo membro effettivo è eletto di comune accordo tra UNSIC Nazionale e UGL Nazionale tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

In mancanza di accordo alla designazione provvede il Presidente del Tribunale di Roma.

I Sindaci svolgono le funzioni e sono soggetti ai doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 del Codice Civile in quanto applicabili.

Il Collegio dei Sindaci controlla la corrispondenza dei bilanci consuntivi della Cassa nei registri contabili.

Eventuali difformità devono essere comunicate al Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce, in via ordinaria, una volta a trimestre mentre, in via straordinaria, ogni volta che lo richiedano il Presidente del Collegio dei Sindaci o almeno un componente del Collegio Sindacale.

Predisporre la relazione e la redazione dei bilanci consuntivi e preventivi.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da comunicarsi con un preavviso di almeno gg. 5 dalla data della riunione e devono contenere l'indicazione del luogo, dell'ora e l'elenco dei punti all'ordine del giorno.

I Sindaci possono prendere parte alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ma senza voto deliberativo.

Art.11

Il Direttore Esecutivo

Il Direttore esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e opera, con professionalità e competenza, uniformandosi alle istruzioni del Presidente.

Spetta al Direttore di:

- porre in esecuzione le delibere del Consiglio di Amministrazione e ne segue la realizzazione;

- curare i rapporti con la P.A. e gestire le relazioni esterne con referenti ed interlocutori dell'Ente.

Il Direttore può essere rimosso in qualsiasi momento con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Art.12

EBINT territoriali

Potranno essere costituiti enti di competenza circoscritta al massimo entro i confini di ogni regione quali articolazioni territoriali dell'EBINT Nazionale che ne monitora e coordina l'attività. Gli EBINT periferici devono essere costituiti, laddove ne venga ravvisata la necessità, a mezzo di uno statuto tipo predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'EBINT Nazionale previa proposta del Presidente. Anche nelle strutture periferiche dovranno essere rispettati i requisiti sanciti nel presente statuto.

Art. 13

Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche sono gratuite ma ai membri del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo e di rimborso spese nella misura che sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Incompatibilità

Le cariche ricoperte all'interno delle OO.SS. firmatarie non sono incompatibili con ruoli assegnati all'interno degli Organi dell'EBINT. L'incarico di dirigente dell'EBINT, a qualsiasi livello di rappresentanza, non è incompatibile con l'eventuale rapporto di lavoro di dipendenza dagli stessi.

Art. 15

Patrimonio Sociale

Il Patrimonio dell'EBINT è costituito:

- dai beni mobili, immobili e somme che per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'EBINT;
- dai contributi versati dai soci fondatori e dai soci ordinari e dai singoli lavoratori e datori di lavoro;
- dagli avanzi di gestione non destinati ad altre finalità e dalle somme finalizzate alla costituzione di speciali riserve ed accantonamenti;
- titoli di stato, interessi, investimenti, fondi assicurativi, titoli, pensioni;

- dalle somme che in base a qualsiasi titolo e presupposte le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a costituire parte del patrimonio dell'Ente;

Art. 16 **Entrate**

Le entrate dell'EBINT sono costituite:

- dagli interessi attivi derivanti dalle varie attività e gestioni;
- contributi stabiliti dal CCNL o dagli accordi nazionali stipulati dalle OO.SS. firmatarie;
- somme rimesse per lasciti, donazioni, elargizioni, liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'EBINT;
- dagli interessi di mora per ritardati versamenti;
- finanziamenti e sovvenzioni nonché indennità per gli allievi previste dalle leggi concernenti la formazione professionale dei lavoratori;
- dai contributi e finanziamenti dello Stato e altri Enti Pubblici e privati;
- dalle altre somme che per qualsiasi titolo, vengono introitate.

Art.17 **Esercizio finanziario e bilancio**

L'esercizio finanziario dell'EBINT inizia il 01/12 e ha fine il 31/12 dello stesso anno.

Alla fine dell'esercizio il Collegio sindacale cura la redazione dei bilanci consuntivi relativi alle singole gestioni della Cassa indicando, per ognuna delle suddette gestioni, le somme riscosse, da esigere ed erogate precisando, quindi, i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.

I suddetti bilanci devono essere presentati dal Consiglio di Amministrazione per l'approvazione che deve avvenire, in apposita riunione, entro tre mesi dalla chiusura del periodo di riferimento e pertanto entro il 31/03 di ogni anno mentre, entro il 30/04 deve essere approvato il bilancio dell'Ente.

Successivamente devono essere trasmessi all'attenzione del collegio Sindacale entro i 15 giorni precedenti la riunione per l'approvazione. Entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e pertanto entro il 30/11 devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

Durante la vita dell'EBINT non sarà possibile distribuire, anche indirettamente, fondi, capitale, utili, riserve o avanzi di gestione.

Art.18
Divieti

L'EBINT durante la propria vita non potrà distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

Art.18
Scioglimento e liquidazione

L'Ente dovrà essere messo in liquidazione qualora termini ogni attività a seguito di disposizione di legge, quando siano divenuti irrealizzabili i propri scopi statutari o nel caso in cui sia privata, per qualsiasi titolo o causa, della propria autonomia funzionale e finanziaria. Le OO.SS. costituenti potranno determinare inoltre, di concerto ed in qualsiasi momento, lo scioglimento dell'Ente.

Le organizzazioni sindacali provvedono alla nomina di n.3 liquidatori, dei quali n.1 nominati dall'UNSIC e n.1 nominati dalla UGL determinandone i compiti e ratificandone successivamente l'operato e n.1 nominato di comune accordo tra le Parti.

In caso di inattività delle Parti, trascorsi 60 giorni dalla messa in liquidazione dell'Ente provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad istituzioni di assistenza, istruzione, beneficenza che saranno indicate dall'UNSIC e dalla UGL.

Art.19
Modifiche Statutarie

Eventuali e qualsivoglia modifiche al presente Statuto sono di esclusiva competenza dell'UNSIC e della UGL e devono essere adottate all'unanimità.

Le modifiche statutarie adottate entrano a vigore dal 1° gennaio successivo l'anno in cui sono state deliberate.

Art. 20
Norma di Rinvio e foro competente

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni normative. Per eventuali controversie riguardanti l'EBINT Nazionale che dovessero sorgere sarà competente il Foro di Roma.